

COMUNE di GALLIERA
PROVINCIA di BOLOGNA

REGOLAMENTO
DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(testo in vigore dall'1/1/2015)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26/2/2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17/5/2012

Testo coordinato con le modifiche approvate da parte del Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 del 23 marzo 2015, in vigore dall'1/1/2015

INDICE

Art. 1 - Istituzione della addizionale comunale all'IRPEFpag.	3
Art. 2 - Determinazione della aliquotapag.	3
Art. 3 - Esenzionipag.	4
Art. 4 - Versamentopag.	4
Art. 5 - Rinvio a disposizioni di leggepag.	4

Articolo 1 - Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 commi da 142 a 144 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Articolo 2 - Determinazione della aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,80 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.
4. *In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a partire dal 1° gennaio 2015, è stabilita l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura dello 0,80%.¹:*
5. *L'aliquota di cui al comma 4 si applica in via ordinaria alla generalità dei casi diversi da quelli per i quali è prevista l'esenzione disciplinata nel successivo art. 3.².*

¹ Fino al 31/12/2011 era stabilita l'unica aliquota in misura 0,40%. Il comma 4 era stato aggiunto in sede di modifica del regolamento a decorrere dall'anno 2012, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17/5/2012.

Il comma 4 in vigore dall'1/1/2012 al 31/12/2014 era così formulato

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite a partire dal 1° gennaio 2012, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF

e stabiliva le seguenti aliquote differenziate in base agli stessi scaglioni di reddito complessivo stabiliti ai fini IRPEF:

<i>Scaglioni di reddito complessivo</i>	<i>Aliquota addizionale comunale IRPEF</i>
- reddito da 0,00 a 15.000,00 €	aliquota 0,66%
- reddito oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 €	aliquota 0,70%
- reddito oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 €	aliquota 0,76%
- reddito oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 €	aliquota 0,78%
- reddito oltre 75.000,00 €	aliquota 0,80%

² Dall'1/1/2012 al 31/12/2014 il comma 5 era così formulato:

Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti

per precisare che le aliquote differenziate sono da applicare in maniera progressiva in funzione degli scaglioni di reddito, e non piuttosto come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente.

È così modificato dall'1/1/2015 in seguito all'adozione di un'aliquota unica.

Articolo 3 - Esenzioni

1. Non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a 7.500,00 €.³
2. I soggetti che non rientrano nella ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto⁴.

Articolo 4 - Versamento

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

³ La soglia di esenzione, così stabilita a decorrere dall'1/1/2012, era fissata fino al 31/12/2011 in misura di 10.000,00 €.

⁴ Il comma 2 è aggiunto in sede di modifica del regolamento a decorrere dall'anno 2012, per precisare che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite.